Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 11 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 446.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, che estende all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, con il quale sono estese all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) le agevolazioni tributarie stabilite dal R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso).

N. 447. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 16 aprile 1920, integrato con postilla 27 ottobre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata Concezione, in Riccia (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 448.

Abrogazione dello statuto della Fondazione « Florestano Rossomandi » di Napoli ed approvazione di un nuovo statuto.

N. 448. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto, col quale furono stabilite le norme per l'assegnazione del premio della Fondazione « Florestano Rossomandi » in Napoli, approvato con R. decreto 4 gennaio 1934, n. 378, viene abrogato e in sua sostituzione viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Pizzirani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui il fascista Giuseppe Pizzirani viene nominato segretario federale di Tirana;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale al fascista Giuseppe Pizzirani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Tirana.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società « Stagionatura Anonima » di Milano all'esercizio di un magazzino generale succursale in Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V che autorizza la Società anonima per azioni « Stagionatura Anonima », con sede in Milano, all'esercizio di magazzini generali in Milano;

Vista l'istanza in data 22 marzo 1943-XXI, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Inverigo una succursale dei propri magazzini generali principali di Milano;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dai Consigli provinciali delle Corporazioni di Como e Milano;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima per azioni « Stagionatura Anonima », con sede in Milano, è autorizzata ad istituire e gestire in Inverigo (Como), nei locali di proprietà A. P. Molteni e Figli di Nibionno, una succursale dei propri magazzini generali principali di Milano, via Moscova, 33.

Nella succursale di cui al comma precedente possono introdursi soltanto merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi di merci effettuati nella succursale di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento vigente pei magazzini generali principali della « Stagionatura Anonima », di Milano, via Moscova, 33, e le tariffe allegate alla succitata istanza della Società, in data 22 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

La cauzione prestata dalla « Stagionatura Anonima » pei propri magazzini generali principali di Milano s'intende data anche a garanzia delle merci depositate nei magazzini generali succursali di Inverigo.

I Consigli provinciali delle Corporazioni di Como e Milano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

(1977) p. *Il Ministro*: BACCARINI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei prezzi di accettazione delle prime due serie dei Buoni del Tesoro quinquennali 5 % in pagamento di imposte dirette erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, che autorizza l'emissione di Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, che stabilisce il prezzo di emissione delle prime due serie dei Buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione dell'art. 4 del menzionato R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, le condizioni relative ai prezzi per l'accettazione dei titoli in pagamento di imposte dirette erariali;

Determina:

I Buoni del Tesoro 5 % a premi relativi alle prime due serie sono accettati in pagamento d'imposte dirette erariali alle scadenze ed al prezzo qui appresso indicati, salvo il conguaglio interessi a ciascuna scadenza:

Scadenza di agosto 1946	L.	98,90
» » ottobre 1946	»	99 —
» » dicembre 1946	»	99,10
» » febbraio 1947	»	99,20
» » aprile 1947	»	99,30
» » giugno 1947	»	99,40
» » agosto 1947	»	99,50
» » ottobre 1947	»	99,60
» » dicembre 1947	»	99,70
» » febbraio 1948	»	99,80
» » aprile 1948	»	99,90
» » giugno 1948	»	100 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2012)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1943-XXI.

Norme integrative per l'utilizzazione, per uso alimentare, del sangue proveniente dalle macellazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato l'attuale largo impiego del sangue per la produzione di preparati destinati all'alimentazione umana;

Riconosciuta la necessità di disciplinare, nei riguardi sanitari, tale eccezionale attività a garanzia dell'igiene alimentare e per evitare la diffusione di malattie infettive;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 30 giugno 1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio successivo, che sancisce norme sanitarie per l'utilizzazione alimentare del sangue proveniente dalle macellazioni;

Riconosciuta la necessità di stabilire norme integrative per la disciplina sanitaria di detto alimento;

Ordina:

Art. 1.

La preparazione del sangue alimentare in budella è consentita soltanto con l'impiego di intestini di diametro non eccedente i 10 cm. e provenienti esclusivamente da animali le cui carni siano state riconosciute sane ed assegnate al libero consumo.

Art. 2.

La recisione dei grossi vasi del collo, negli animali il cui sangue viene raccolto per uso alimentare, deve eseguirsi in modo che non ne risulti leso l'esofago, osservando inoltre tutte le precauzioni atte ad evitare l'inquinamento del sangue con sostanze eterogenee.

Art. 3.

Il sangue alimentare deve essere preparato entro il più breve tempo dalla raccolta; in ogni caso ed anche quando la conservazione abbia luogo in frigorifero a temperatura non superiore a 4°, la lavorazione non potrà essere protratta oltre le 48 ore.

Il sangue comunque preparato dovrà risultare ben cotto nella intera massa.

Art. 4.

Al trasporto del sangue alimentare da un comune all'altro del Regno si applicano le norme dell'art. 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, con l'avvertenza che il bollo, da tale articolo prescritto, sarà impresso su apposito cartellino, ove dovrà anche figurare il nome della ditta produttrice ed il peso del sangue. Detto cartellino dovrà essere legato al cesto od alla cassa contenente il sangue.

Art. 5.

E' fatto divieto di destinare ad uso alimentare il sangue degli equini.

Art. 6.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

Il Governatore della Dalmazia, i prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore cinque giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1943-XXI

(1984) p. *Il Ministro*: ALBINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi dei filati cucirini di nailon

Con provvedimento P. 717 del 24 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati cucirini di nailon possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cucirini-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco dell'indicazione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica, imballo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura sconto 2 per cento.

3. — Il produttore che venda cucirini-tipo di nailon a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di minuta vendita che i dettaglianti possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella medesima a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni rocchetto, spagnoletta o bobina di filato cucirino-tipo, oltre le indicazioni prescritte dal R. decreto-legge 2 luglio 1938-XVI, n. 1474, anche le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Le indicazioni suddette dovranno essere apposte, in modo visibile, sulle etichette per i rocchetti, sulle fascette o gelatine per le spagnolette e le bobine.

E' fatto inoltre obbligo al produttore di apporre sulle scatole, pacchi o simili, contenenti più rocchetti, spagnolette, ecc., una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale fascetta deve essere indicato ad inchiostro indelebile, il numero dei pezzi contenuti nell'involucro e devono essere riportate le indicazioni sopra prescritte.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo dei cucirini venduti ed aggiungere la dichiarazione che gli stessi sono muniti delle indicazioni di cui al punto 6.

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti muniti delle fascette o gelatine apposte dal produttore ai sensi del punto 6.

9. — Il controllo sulla esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

11. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEI FILATI CUCIRINI TIPO DI NAILON E DEI RELATIVI PREZZI MASSIMI DI VENDITA DAL PRODUTTORE E DI VENDITA AL MINUTO

	Prezzi massimi di vendita	
	franco fabbrica Lire per scatole di 12 pezzi	al consumatore Lire per spagnoletta rocchetto o bobina
Tipo 1. — Cucirino di filato nailon tit. 30.000. Spagnoletta da mt 30 - scatole da 12 spagnolette. Peso del filato nettissimo gr. 12 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 1 per spagnoletta . .	10 —	1,25
Tipo 1-*a*. — Idem. Rocchetto da mt. 150 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 60 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 5 per rocchetto	48,35	6 —
Tipo 1-*b*. — Idem. Bobina da mt. 300 - scatola da 12 bobine Peso del filato nettissimo gr. 120 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 10 per bobina	92,45	11,50
Tipo 2. — Cucirino di filato nailon tit. 20.000. Rocchetto da mt. 400 - scatole da 12 rocchetti. Peso del filato nettissimo gr. 240 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 20 per rocchetto	183,75	23 —
Tipo 2-*a*. — Idem. Bobine da mt. 1000 - scatole da 12 bobine. Peso del filato nettissimo gr. 600 per scatola. Peso del filato nettissimo gr. 50 per bobina	443,40	55,50

(1959)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle confezioni prodotte con tessuto a maglia indemagliabile - Categoria « E ».

Con provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di confezioni fabbricate con tessuto a maglia indemagliabile possono produrre per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente confezioni tipo aventi caratteristiche indicate nell'unita tabella, e conformi ai campioni ufficialmente approvati.

2. — I prezzi massimi di vendita delle confezioni-tipo, da parte del produttore o del confezionista e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne della tabella unita, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, pagamento a 10 giorni netto, imballo escluso.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per tale fase di scambio.

Nel calcolo dei prezzi massimi di vendita dal produttore è stato tenuto conto dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Il produttore che venda confezioni-tipo a prezzi inferiori a quelli massimi stabiliti, dovrà indicare — secondo le norme di cui al punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 %.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — E' fatto obbligo al produttore di confezioni di cucire, nell'interno di ogni capo confezionato, ma in modo visibile al pubblico, una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere riportate, mediante tessitura o ad inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

a) ditta o ragione sociale e sede;
b) categoria e numero del tipo della confezione;
c) numero del tipo di tessuto impiegato;
d) peso e taglia della confezione;
e) prezzo di vendita al consumatore.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni vendute, munite dell'etichetta contenente le indicazioni prescritte al precedente punto 5.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare sulle fatture di vendita tutte le indicazioni di cui al punto 5 ed aggiungere la dichiarazione che le stesse confezioni sono munite delle etichette contenenti le indicazioni prescritte al punto 5.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al punto 5.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione delle confezioni tipo della categoria « E » dal n. 14 al n. 20 compreso e dei relativi sottotipi, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 30 giugno 1943-XXI la fabbricazione delle confezioni che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CONFEZIONI PRODOTTE CON TESSUTI A MAGLIA INDEMAGLIABILI.

CATEGORIA « E »

Mutandina sgambata per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, rinforzo al cavallo, treccia elastica o nastro elastico alla cintura, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
44	41	45	10,05	14,05
44-a	41-a	45	10,85	15,20
44-b	41-b 42-a	45 50	11 —	15,40
44-c	42	50	9,85	13,80
44-d	42-b	65	11,10	15,55
44-e	42-b	89	13,80	19,70
44-f	43	45	12,45	17,45
44-g	43-a	45	11,75	16,45

La confezione tipo 44-d deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 44-e deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

Mutandina con gamba per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, rinforzata al cavallo, treccia elastica o nastro elastico alla cintura, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 6ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
45	41	60	12,15	17 —
45-a	41-a	60	13,20	18,50
45-b	41-b	60	13,45	18,85
45-c	42	70	11,60	16,25
45-d	42-a	70	12,70	17,80
45-e	42-b	90	13,95	19,55
45-f	42-b	126	17,85	25 —
45-g	43	60	15,35	21,50
45-h	43-a	60	14,45	20,25

La confezione tipo 45-e deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 45-f deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

Sottoveste per donna, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita su macchina taglia e cuci, con spallina di nastro tipo 49 od equivalente, modellata ai fianchi, base taglia 8ª, con limite di oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
46	41	110	19,65	27,50
46-a	41-a	110	21,60	30,25
46-b	41-b	110	22 —	30,80
46-c	42	125	19,55	27,35
46-d	42-a	125	22,40	31,35
46-e	43	110	25,45	35,65
46-f	43-a	110	23,85	33,40

La confezione di cui sopra può essere prodotta con applicazioni di tulle ricamato, applicando una maggiorazione di L. 0,03 sul prezzo franco fabbrica e di L. 0,04 sul prezzo al consumatore, per ogni cmq. di tulle effettivamente applicato. Tale maggiorazione non dovrà comunque superare il valore massimo della confezione corrispondente e nella sua stessa taglia.

Camicetta con manica per donna, prodotta con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, unita con cucitura eseguita a macchina taglia e cuci, tutta aperta o semiaperta davanti, base taglia 8ª con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
47	41	135	23,65	33,10
47-a	41-a	135	26 —	36,40
47-b	41-b	135	26,50	37,10
47-c	42	150	23,20	32,50
47-d	42-a	150	26,55	37,15
47-e	43	135	30,75	43,05
47-f	43-a	135	28,80	40,30

Canottiera per uomo, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchine orlatrici e ripiegata e cucita al bordo della scollatura e della sbracciatura; base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
48	41	90	12,85	18 —
48-a	41-a	90	14,45	20,25
48-b	41-b 42-a	90 100	14,75	20,65
48-c	42	100	12,50	17,50
48-d	42-b	100	11,50	16,10

Mutandina corta per uomo, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, con cintura di treccia elastica o nastro elastico, rinforzo al cavallo, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina orlatrice, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
49	**41**	90	16,90	23,65
49-*a*	**41-*a***	90	18,50	25,90
49-*b*	**41-*b*** / **42-*a***	90 / 100	18,85	26,40
49-*c*	**42**	100	16,60	23,25
49-*d*	**42-*b***	100	15,55	21,75

La confezione di cui sopra può essere prodotta con cintura in tessuto, linguette posteriori incrociantesi e regolabili attraverso asola e bottoni, in sostituzione alla treccia elastica o nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 2 e L. 2,80.

Camiciotto per uomo manica intera, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionato a regola d'arte, chiuso con colletto attaccato, con collo a doppio uso, senza centurino, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) o doppio elastico infilato, oppure

Camicia tennis uomo con manica intera chiuso, prodotto con tessuto tipo unito o a due effetti, confezionata a regola d'arte, con colletto attaccato senza cinturino, o con collo a doppio uso, aperto davanti a tre bottoni, con polsi semplici ad un bottone, finito in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina orlatrice. Base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
50	**41**	168	28,55	39,95
50-*a*	**41-*a***	168	31,50	44,10
50-*b*	**41-*b***	168	32,10	44,95
50-*c*	**42**	185	27,90	39,05
50-*d*	**42-*a***	185	32,05	44,85

Casacca uso giacca per uomo manica intera, confezionata a regola d'arte, aperta davanti con cinque bottoni, con collo a doppio uso attaccato senza cinturino, con polsi semplici ad un bottone, finita alla vita con cintura di nastro elastico tipo 2 (m/m 30) e con doppio elastico infilato, base taglia 8ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 3ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
51	**41**	200	38,30	53,60
51-*a*	**41-*a***	200	41,85	58,60
51-*b*	**41-*b***	200	42,60	59,65
51-*c*	**42**	225	37,90	53,05
51-*d*	**42-*a***	225	42,95	60,15
51-*e*	**42-*b***	300	42,90	60,05
51-*f*	**42-*b***	420	54,90	76,85

La confezione tipo 51-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 51-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio e al diritto).

La confezione di cui sopra può essere prodotta anche con chiusura lampo. In tal caso è consentita una maggiorazione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 15 e di L. 21 proporzionalmente per ogni mtl. di chiusura impiegata.

Camicia per uomo manica intera, prodotta con tessuto tipo unito od a due effetti, confezionata a regola d'arte, mezza aperta o tutta aperta davanti, con polsino semplice a due bottoni, colletto attaccato con cinturino, rinforzo interno al collo ed ai polsi in tessuto tipo 151 categoria « D » od equivalente, trattato con procedimento di indeformabilità. La camicia deve essere confezionata con rinforzo alla spalla dello stesso tessuto, che non presenti visibili segni di rammendo e cucitura alle spalle; attaccatura e chiusura maniche, ai fianchi ed alla giunzione del rinforzo sulla spalla con doppia cucitura. La camicia, stirata, deve essere consegnata munita di collo e polsi di ricambio, del reggicollo in cartone e dell'usuale cartone per mantenere la stiratura, nonchè degli spilli e molletta di fermo, base taglia 10ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 6ª alla 11ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
52	41	280	59,70	83,60
52-*a*	41-*a*	280	64,75	90,65
52-*b*	41-*b*	280	65,75	92,05
52-*c*	42	310	58,70	82,20
52-*d*	42-*a*	310	65,65	91,90

La confezione di cui sopra può essere consegnata non fornita di collo e polsi di ricambio. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, rispettivamente di L. 9 e di L. 12,60.

Vestinetta per bambine, manica intera, confezionata a regola d'arte, unita con cuciture eseguite su macchina taglia e cuci, aperta davanti con due bottoni, finita in basso con bordino ripiegato e fermato con cucitura eseguita su macchina orlatrice, dotata di colletto dello stesso tessuto, base taglia 3ª, con limite oscillazione peso del 10 %. (Taglie dalla 1ª alla 5ª).

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
53	**41**	85	16,15	22,60
53-*a*	**41-*a***	85	17,70	24,80
53-*b*	**41-*b***	85	18 —	25,20
53-*c*	**42**	95	15,90	22,25
53-*d*	**42-*a***	95	21,30	29,80
53-*e*	**42-*b***	125	18,45	25,85
53-*f*	**42-*b***	175	23,90	33,45
53-*g*	**43**	85	20,70	29 —
53-*h*	**43-*a***	85	19,45	27,25

La confezione tipo 53-*e* deve essere prodotta con smerigliatura semplice (garzatura al solo rovescio o al diritto).

La confezione tipo 53-*f* deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

Sciarpa per uomo o per donna, confezionata a regola d'arte, con frangia tagliata od applicata, con limite oscillazione peso del 10 %.

Confezione tipo	Tessuto tipo impiegato	Peso confez. finita gr.	Prezzo fr. fabb. per capo lire	Prezzo al consumatore per capo lire
—	—	—	—	—
54	42-*b*	135	16,15	22,60

La confezione tipo 54 deve essere prodotta con smerigliatura doppia (garzatura al rovescio ed al diritto).

NOTE

1) Le confezioni tipo 44 e 45 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche con fettuccia alla cintura, in sostituzione della treccia elastica o del nastro elastico. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore rispettivamente di L. 2, e di L. 2,80.

2) Le confezioni tipo 47, 50, 51, 52 e 53 e relativi sottotipi possono essere prodotte anche a mezza manica. In tal caso si deve applicare una diminuzione ai prezzi di vendita a capo, franco fabbrica ed al consumatore, del 20 % sulla corrispondente confezione a manica intera e nella sua stessa taglia.

3) Le taglie sono così suddivise:

neonati: 1ª, 2ª, corrispondenti 00, 0 bambini;

bambini e bambine: 3ª, 4ª, 5ª, corrispondenti 1ª, 2ª, 3ª bambini;

ragazzi e ragazze: 6ª, 7ª, corrispondenti 4ª, 5ª, bambini;

uomo e donna: 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, corrispondenti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, uomo e donna.

Stacco peso per ogni numero di taglia 10 %; in più per le taglie superiori, in meno per le taglie inferiori, a partire dalla taglia presa per base in ogni confezione.

Stacco prezzo per ogni numero di taglia 6 %, in più per le taglie superiori, in meno per le taglie inferiori a partire dalla taglia presa per base in ogni confezione.

4) *Condizioni di vendita*: merce franco fabbrica, pagamento 10 giorni netto, imballo escluso.

(1962)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 723 del 26 maggio 1943-XXI relativo al prezzo delle cinghie per trebbiatrici

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 723 del 26 maggio c. a. ha stabilito come segue i prezzi delle cinghie per trebbiatrici di tipo unificato, rivestite esternamente in gomma:

larghezza mm. 30, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 11; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 13,50;

larghezza mm. 40, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 14,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 18;

larghezza mm. 50, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 17,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 21,50;

larghezza mm. 60, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 20; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 24,50;

larghezza mm. 60, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 24; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 29,50;

larghezza mm. 70, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 23,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 29;

larghezza mm. 70, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 27,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. 34;

larghezza mm. 80, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 26,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml L. 32,50;

larghezza mm. 80, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 31,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 38,50;

larghezza mm. 90, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 29,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 36;

larghezza mm. 90, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 35,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 43,50;

larghezza mm. 100, spessore 3 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 33; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml L. 40,50;

larghezza mm. 100, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 39,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml L. 48,50;

larghezza mm. 100, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 45; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 55;

larghezza mm. 110, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 42,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 52;

larghezza mm. 110, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60;

larghezza mm. 120, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 46; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 56,50;

larghezza mm. 120, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 53; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 65;

larghezza mm. 130, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 49,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 60,50;

larghezza mm. 130, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 57,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 70,50;

larghezza mm. 140, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 53; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 65;

larghezza mm. 140, spessore 5 tele; al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 61,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 75,50;

larghezza mm. 150, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 56,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 69,50;

larghezza mm. 150, spessore 5 tele; al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 65,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 80,50;

larghezza mm. 160, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 60; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 73,50;

larghezza mm. 160, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 69,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 85,50;

larghezza mm. 170, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 63; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 77,50;

larghezza mm. 170, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 73,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 90;

larghezza mm. 180, spessore 4 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 67; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 82;

larghezza mm. 180, spessore 5 tele: al rivenditore franco fabbrica, imballaggio al costo L. 77,50; al consumatore franco negozio del rivenditore al ml. L. 95.

I prezzi più sopra riportati si intendono per metro lineare di cinghia.

I prezzi delle cinghie per trasmissioni principali (da mm. 110 in poi) fornite chiuse ad anello, aventi la lunghezza di m. 18, 20, 24, potranno essere maggiorati di una quota pari al prezzo di m. 2,50 di cinghia, se chiuse con giunto vulcanizzato, e di una aliquota fissa di L. 20 al rivenditore e L. 25 al consumatore se chiuse con giunto metallico, compresa una serie di rivetti di ricambio.

Il prezzo di vendita al consumo sarà impresso in modo indelebile su ogni metro di cinghia, a cura del produttore, preceduto dalla sigla T.U.

Per i quantitativi di cinghia tipo unificato, già prodotti senza l'indicazione del prezzo, il rivenditore dovrà provvedere alla applicazione di appositi cartellini indicanti il prezzo di vendita al consumo.

(1957)

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo (Como) ad acquistare un immobile

Con R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, la Società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Canzo viene autorizzata ad acquistare dal locale asilo infantile lo stabile di piazza della Chiesa, 4, da adibire a sede sociale e a scuola di disegno.

(1978)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 29 maggio 1943-XXI, il fascista Giuseppe Sammarco è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

(1974)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 29 maggio 1943-XXI, l'avv. Santiago Pini è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(1975)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 29 maggio 1943-XXI, il barone Michele Attilio Deodato è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna.

(1976)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita delle melanzane fritte di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo, per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, delle melanzane fritte di produzione 1942, in barattoli di lamierino o banda stagnata da Kg. 0.500, tipo « Tamburello »:

alla produzione, a quintale, tara per merce L. 1970;

da grossista a dettagliante, a quintale, tara per merce L. 2160;

al consumo, al chilogrammo, tara per merce L. 24,70.

Per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) Il prezzo alla produzione si intende per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente e comprende il costo dell'imballo esterno.

2) Il prezzo da grossista a dettagliante, si intende per merce resa franco negozio dettagliante.

3) Il prezzo alla produzione e quello da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

4) In ogni confezione dovranno essere indicati il prezzo al consumo ed il contenuto netto; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2004)

Prezzi e condizioni di vendita della polpa di fragole di produzione 1943

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato in L. 352 per quintale netto sgocciolato il prezzo della polpa di fragole di produzione 1943, alle stesse condizioni stabilite nel comunicato relativo alla disciplina del prezzo delle polpe di frutta della produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1942-XX.

Il Ministro: PARESCHI

(2003)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso) in data 17 marzo 1943-XXI, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Boiano (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1923)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti in data 24 gennaio 1940-XVIII e 20 marzo 1941-XIX con i quali i signori Federico Ricciardi, avv. Giovanni Fiorentino, e avv. Giuseppe Piegari sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Ricciardi ha declinato l'incarico e che il citato avv. Fiorentino è stato richiamato alle armi, per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Considerata l'opportunità di sostituire anche l'altro membro, avv. Giuseppe Piegari;

Dispone:

I signori avv. Giuseppe De Angelis di Alfonso, dott. Vincenzo Palmieri fu Priscantonio e Alfredo Imparato fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, avente sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione degli attuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1902)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.